

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 12 della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. il quale stabilisce quanto segue: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi";

Richiamato il regolamento contributi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 01/03/2010, come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 29/11/2010;

Preso atto della richiesta avanzata dalla Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione Sociale Amicigiò (prot. 24636 del 25.09.2015) di poter utilizzare, ai fini della realizzazione del progetto baskin (basket integrato disabili e normodotati, meglio descritto nel citato documento), a decorrere dal 5 ottobre 2015, il palazzetto dello sport, per periodo ottobre – dicembre 2015, a titolo non oneroso, conformemente al seguente monte ore:

- Allenamenti squadra Senior: martedì per 2 ore dalle 19.00 alle 21.00 (monte ore complessivo: 22 ore);
- Incontri con altre squadre: circa 20 ore, da concordare in base alla disponibilità della struttura;
- Incontro di sperimentazione pratica – corso di formazione insegnanti: 4 ore in data 22.10.2015 dalle ore 14.00 alle ore 18.00;

Quantificate in 46 le ore di fruizione richieste;

Appurato che l'Associazione svolge attività perlopiù a favore di ragazzi di età inferiore ad anni 19, ma non in modo esclusivo, ed applicata la tariffa corrispondente come da delibera di Giunta Comunale n. 29 del 09/03/2015;

Quantificato il valore economico della fruizione richiesta in euro 1.964,20 (costo orario 42,70 –adulti non castellettesi);

Preso atto dello Statuto associativo della suddetta società (prot. 19.920 del 30.07.2015);

Atteso che l'associazione e l'istanza adempiono ai requisiti prescritti all'art. 12 del citato regolamento, giacché, pur non avendo detta associazione provveduto alla consegna dell'atto costitutivo, ma solo dell'atto di trasformazione da Associazione di Promozione Sociale in Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione Sociale, gli scopi e le finalità associative risultano sufficientemente chiari dallo Statuto;

Dato atto che la richiesta è ammissibile, in riferimento ai termini temporali di presentazione, in virtù dell'art. 12.2 comma 1 del citato regolamento, il quale prevede che, decorso il termine di presentazione delle istanze ordinarie possano essere presentate, con congruo anticipo rispetto alla realizzazione, ulteriori richieste;

Richiamati i pre-requisiti di ammissione indicati dall'art. 13 comma 1 del citato regolamento e così sintetizzati:

- *rispondenza delle attività proposte alle caratteristiche statutarie del soggetto proponente stesso;*
- *rispondenza delle attività proposte dal soggetto richiedente ai fini generali del Comune fissati dalla legge e dallo statuto;*
- *assenza di fini di lucro nell'attività proposta o scopo integralmente benefico. Svolgimento dell'attività a vantaggio della Comunità Castellettese ed interesse generale della stessa; L'assenza di fine di lucro non trova applicazione nel caso di concessione di patrocinio non oneroso;*
- *assenza nell'attività proposta di finalità politica o di partito;*
- *assenza di sostegno fornito all'iniziativa in altra forma (convenzione, regolamentazione specifica, ecc.);*
- *svolgimento di attività sportiva non professionistica;*
- *assenza di morosità nei confronti del Comune;*

Dato atto che essi ricorrono integralmente;

Dato atto che l'Associazione è in regola con quanto stabilito dall'art. 16 del citato regolamento, non avendo attività svolta a fronte di concessione di benefici non rendicontata e non incorrendo nelle cause ostative alla concessione di nuovi sostegni;

Valutata come segue la proposta avanzata, alla luce dei criteri definiti dall'art. 13 comma 3 del citato regolamento:

- a) *l'attività proposta è altamente rilevante per qualità, favorendo l'integrazione di giovani normodotati e diversamente abili, la socializzazione fra i ragazzi ed il superamento delle discriminazioni sessuali (criterio di riferimento: qualità dell'iniziativa proposta);*
- b) *il soggetto richiedente è privo di scopo di lucro (criterio di riferimento: assenza di scopo di lucro del soggetto richiedente);*
- c) *l'attività proposta persegue un buon grado di interesse generale per la Comunità Castellettese, per le finalità sociali perseguite (criterio di riferimento: grado di perseguimento degli interessi generali della Comunità castellettese);*
- d) *l'attività proposta presenta un'elevata corrispondenza con le attività promosse dal Comune enunciate nella Carta Etica dello Sport (Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 14.12.2009) e con l'ultima Relazione Previsionale e Programmatica approvata (Deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 27.04.2015) (criterio di riferimento: grado di corrispondenza delle attività programmate con le attività promosse dal Comune attraverso la relazione previsionale e programmatica);*
- e) *Il costo dell'iniziativa ed il risultato atteso risultano essere coerenti (criterio di riferimento: congruenza tra il costo dell'iniziativa e il risultato che si prevede di perseguire);*
- f) *Il soggetto richiedente non ha dichiarato specifiche sinergie attivate (criterio di riferimento: sinergie attivate dal soggetto richiedente);*
- g) *Il soggetto richiedente, non ha allegato documentazione attestante la propria operatività sul territorio. La stessa è tuttavia nota alla scrivente amministrazione, avendo l'Associazione collaborato per il passato a progetti di Baskin sostenuti dall'Amministrazione (criterio di riferimento: curriculum operativo del soggetto richiedente);*

- h) Sulla base delle esperienze pregresse si stima in circa 27 persone il numero degli atleti interessati dal progetto e 150 spettatori a partita i termini numerici di partecipazione al progetto. (*criterio di riferimento: numero di fruitori attesi*)

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 24.12.2014, con la quale veniva concesso, per l'espletamento di un analogo progetto Baskin 2015, all'Associazione Sportiva Dilettantistica Arona Basket, quale patrocinio oneroso, l'uso gratuito degli impianti sportivi comunali sino al 31.12.2015, per un monte ore complessivo pari a 132 ore (costo orario 40,67 euro), per complessivi euro 5.368,44;

Preso atto della comunicazione prot. 24769 del 28.09.2015 con la quale l'Associazione Sportiva Dilettantistica Arona Basket comunicava la cessazione, a decorrere dal 5 ottobre 2015, dal suddetto progetto, per passaggio dello stesso in capo ad altra associazione sportiva dilettantistica;

Preso atto del passaggio di consegne fra le due associazioni;

Quantificate in 42 le ore di attività conseguentemente non più effettuate da Arona Basket, per un valore economico pari ad euro 1.708,14 (costo orario 40,67);

Preso atto che il disposto dell'art. 9 del D.L. 31.05.2010 n. 78 impone il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni

Dato atto che i mancati introiti derivanti al Comune dal presente atto non costituiscono sponsorizzazione, ma patrocinio oneroso concesso per servizio rientrante fra le competenze dell'ente locale, consistente in una modalità alternativa di erogazione di servizio pubblico di rilevanza sociale reso nell'interesse della collettività, con particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione (ragazzi e disabili);

Richiamato il Bilancio Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27.04.2015, e dato atto che la concessione della gratuità delle ore di utilizzo derivante dal presente atto non costituisce diminuzione di entrata rispetto ai bilanci approvati, giacché detto valore economico non interferisce con le previsioni di entrata derivanti dall'utilizzo per parte di soggetti terzi degli impianti sportivi, non essendo stato l'introito in oggetto previsto in fase di predisposizione dei bilanci;

Valutato necessario demandare ai Responsabili di Area la definizione degli ulteriori procedimenti amministrativi volti a dare attuazione alla presente;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

## **DELIBERA**

1. Di APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa:

- la revoca, per il periodo ottobre – dicembre 2015, del patrocinio oneroso assegnato con deliberazione n. 153 del 24.12.2014 all'Associazione Sportiva Dilettantistica Arona Basket e consistente nell'uso gratuito del palazzetto dello sport per

complessive 42 ore, per un valore economico pari ad euro 1.708,14 ai fini della realizzazione del progetto Baskin 2015.

- la concessione all'Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione Sociale Amicigiò, per il periodo ottobre – dicembre 2015, del patrocinio oneroso consistente nella gratuità d'uso del Palazzetto dello Sport di Castelletto Sopra Ticino per la realizzazione degli ultimi tre mesi del progetto Baskin 2015, per un valore economico pari ad euro 1.708,14.
2. DI DEMANDARE ai responsabili di area, secondo le specifiche competenze, gli atti necessari alla definizione di tutti gli ulteriori adempimenti al fine di rendere la presente esecutiva.
  3. Di DARE atto che la concessione di detta gratuità non costituisce diminuzione di entrata rispetto ai bilanci approvati, giacché detto valore economico non interferisce con le previsioni di entrata derivanti dall'utilizzo per parte di soggetti terzi degli impianti sportivi, non essendo stato l'introito in oggetto previsto in fase di predisposizione dei bilanci.
  4. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.